

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1364-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE CARIGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)**

**COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)**

**COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)**

**COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)**

**COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(RUSSO)**

**COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(PIERACCINI)**

**E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)**

nella seduta del 12 maggio 1964

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963

Presentata alla Presidenza il 7 aprile 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963 relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di

viaggio, tende a semplificare, per quanto possibile, le formalità relative al passaggio della frontiera fra i due paesi seguendo i principi già accolti in analoghi accordi con-

clusi dall'Italia con altri paesi, quali la Svizzera e l'Austria; essa mira inoltre ad integrare ed uniformare le disposizioni delle Convenzioni italo-francesi del 29 gennaio 1951 e del 6 aprile 1956 riguardanti, rispettivamente, le stazioni di Ventimiglia-Modane e di Clavières.

Il titolo I che comprende tre articoli, riguarda le disposizioni di carattere generale: interpretazione da darsi ai termini di carattere tecnico ricorrenti nella Convenzione; istituzione di uffici operanti sia da ambedue le parti, sia da una sola parte della frontiera; controllo dei veicoli in corso di viaggio; zona territoriale dello Stato in cui possono essere effettuati i controlli.

Il titolo II (dall'articolo 4 all'articolo 9) tratta dei controlli: i limiti di applicabilità delle norme relative ai controlli stessi, sia per quanto riguarda il tempo e il luogo, sia per quanto ha attinenza alla collaborazione fra gli agenti di frontiera italiani e francesi.

Il titolo III (dall'articolo 10 all'articolo 16) tratta degli agenti: il trattamento di reciprocità per la protezione e l'assistenza, da accordarsi da parte delle autorità dei rispettivi paesi, agli agenti di frontiera; la competenza giurisdizionale in caso di infrazioni degli agenti stessi; la loro esenzione dall'obbligo di passaporto e di visto; il diritto di ognuno dei due Stati di richiedere all'altro il richiamo di determinati agenti; l'uso di uniformi e di segni distintivi; le facilitazioni fiscali e di soggiorno a favore degli agenti, da parte dello Stato ospitante.

Il titolo IV (dall'articolo 17 all'articolo 24) riguarda gli uffici; la partecipazione dei due Stati per l'istituzione, di comune accordo degli impianti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi; la fissazione delle ore di ufficio; le facilitazioni d'ordine amministrativo e fiscale per il funzionamento dei servizi stessi.

Il titolo V (articolo 25) contempla i dichiaranti doganali: viene stabilita la possibilità, da parte delle persone provenienti da uno dei

due Stati, di effettuare nell'Ufficio comune tutte le operazioni doganali.

Il titolo VI (dall'articolo 26 all'articolo 29) racchiude le disposizioni finali: costituzione di una commissione mista; modalità per l'entrata in vigore della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un protocollo finale con cui viene convenuto che le disposizioni della medesima sono applicabili agli uffici che hanno già formato oggetto delle Convenzioni per Ventimiglia-Modane e per Clavières.

Come dimostra l'applicazione già data alle analoghe succitate convenzioni con la Svizzera e l'Austria, con l'istituzione di posti di frontiera unificati (ad esempio al valico del Gran San Bernardo), la conclusione di accordi di tale genere consente di snellire notevolmente la procedura per la creazione di nuovi passaggi di frontiera.

Ciò è particolarmente utile al momento attuale nei riguardi della Francia, in quanto stanno per essere create con quel Paese, nel corso dei prossimi anni, nuove importanti vie di comunicazione.

È già compiuto e di prossima inaugurazione — come è noto — il traforo del Monte Bianco. È in fase avanzata di studio il progetto di traforo del Frejus. Nuovi valichi stanno per essere aperti anche nella zona costiera (Ponte S. Ludovico — Autostrada dei Fiori). In tutti questi casi sarà nostro interesse approntare gli strumenti perché il previsto aumento del flusso turistico e commerciale che tali realizzazioni non mancheranno di provocare, possa venire facilitato quanto più possibile.

Onorevoli Colleghi, le ragioni che a nome della Commissione ho avuto l'onore di esporre, inducono a chiedere la vostra approvazione al disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.

CARIGLIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.